

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA DIFFUSA

TITOLO I Costituzione

Art. 1) Denominazione, sede, durata

Ai sensi della Legge 383/2000 e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione culturale MUSICA DIFFUSA, di seguito indicata come Associazione.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pessano con Bornago (MI), via Provinciale 15 – CAP 20042. La modifica della sede legale in Comuni delle province di Milano e Monza/Brianza non comporta una modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione opera principalmente in Lombardia, partendo dal territorio milanese e brianzolo, ma si apre a interventi in ambito nazionale e internazionale.

L'Associazione potrà a tale scopo istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

TITOLO II Finalità e Oggetto Sociale

Art. 2) Finalità e scopi

L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche e culturali a favore degli associati, dei loro familiari e di terzi attraverso l'esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale. Queste sono generalmente riconosciute come l'insegnamento e l'educazione musicale, nonché tutte quelle attività di supporto allo sviluppo di aggregati musicali quali complessi, orchestre, cori, bande e qualsiasi altra composizione musicale possibile, intervenendo nei contesti scolastici, aggregativi e comunitari e realizzando attività di gruppo e individuali attraverso azioni educative, artistiche, formative e ricreative.

Essa opera nei seguenti settori riconosciuti anche dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;



v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

L'Associazione ha le seguenti finalità:

1. Promuovere la diffusione della musica come strumento di crescita personale e di aggregazione culturale attraverso corsi di formazione, laboratori e interventi ricreativi
2. Incentivare l'individuo a sfruttare la musica come metodo comunicativo e ricreativo, nonché come strumento di identificazione personale dell'individuo in sé e come parte di una società
3. Attuare attività educative e laboratori rivolti ai giovani che mirino a sviluppare competenze musicali, che stimolino la curiosità, l'intelletto e la crescita personale attraverso la conoscenza della musica e del ritmo
4. Attuare percorsi formativi teorici e pratici, nonché attività educative e laboratori rivolti alle scuole, alla comunità e alle famiglie che mirino al limitare la dispersione giovanile e a favorirne invece l'aggregazione tramite un interesse comune

ART. 3) Attività

In particolare, al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può svolgere le seguenti attività che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo e quelle connesse e affini che nei limiti delle vigenti norme di Legge potranno essere comprese:

1. erogazione di lezioni di musica individuali e collettive, che comprendano sia la conoscenza di uno o più strumenti musicali, sia le basi teoriche del solfeggio e dell'armonia;
2. realizzazione di eventi per promuovere l'aggregazione tra gli associati e la creazione di nuovi contesti musicali;
3. erogazione di servizi educativi quali la propedeutica alla musica, per accompagnare i bambini alla conoscenza del ritmo e delle note musicali;
4. erogazione di servizi scolastici quali organizzazione di orchestre e lezioni collettive per limitare la dispersione giovanile;

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione può aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie ed effettuare attività economiche e commerciali accessorie, strumentali e sussidiarie ai fini istituzionali.

L'Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà altresì porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

TITOLO III

Soci

Art. 4) Requisiti

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e quei minorenni che abbiano ricevuto il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale sulla domanda di ammissione. La procedura di ammissione ha carattere aperto, in quanto non contiene in nessun caso criteri discriminatori ed è coerente con le finalità perseguite e le attività svolte.

Non sono consentite limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Art. 5) Ammissione

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo tramite posta elettronica o posta ordinaria o a vista al momento e nel luogo dello svolgimento di un'attività associativa laddove si verifichi la presenza di almeno 2 membri del Consiglio Direttivo.

Il rigetto della domanda deve essere comunicato per iscritto al richiedente specificandone i motivi.

Art. 6) Soci ordinari

Tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno diritto di voto ed entrano a formare i quorum per le votazioni qualora:

1. siano in regola con i versamenti delle quote sottoscritte;
2. la loro partecipazione al corpo sociale sia antecedente di 3 mesi (verificabile dall'iscrizione al libro degli associati) alla data dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, di provvedere al versamento della quota sociale deliberata dal Consiglio Direttivo, di non utilizzare il nome dell'Associazione per attività individuali e/o contrarie ai fini della stessa, di comunicare qualsiasi variazione relativa alle informazioni trasmesse in sede di ammissione.

Ai soci è vietato divulgare verso i non associati le informazioni sensibili riguardanti le attività associative e le informazioni personali dei singoli associati senza autorizzazione esplicita scritta da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione non può vietare a un socio di revocare il proprio status associativo. Il socio può partecipare all'attività dell'Associazione secondo la propria disponibilità e capacità professionali.

Art. 7) Recesso

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che: si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie; senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art. 8) Sostenitori.

Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico tramite donazione. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto a essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

TITOLO IV

Organi sociali e cariche elettive

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore
- l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

Assemblea dei soci

Art. 9) Composizione, convocazione e funzionamento

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota annuale. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:



- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 giorni (trenta giorni) dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione deve essere pubblica e quindi esposta su sito web o portale dell'Associazione oppure deve pervenire per iscritto agli associati, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, tramite lettera consegnata a mano o email almeno 15 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza (salvo diverse disposizioni normative), sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 10) Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei partecipanti, sia in prima che in seconda convocazione.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- procedere alla nomina e alla revoca dei componenti del Consiglio direttivo determinandone previamente il numero dei componenti;

- eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
- ratificare l'esclusione di un socio preventivamente deliberata dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 8;

Art. 11) Assemblea Straordinaria

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione
- deliberare in merito alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione a seguito di fine attività.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Ogni modifica o aggiunta allo Statuto non potrà in ogni caso essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana

Art.12) Regole di voto

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. Ogni socio può essere delegato in Assemblea da massimo 2 altri soci aventi i requisiti necessari per le votazioni.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

per le votazioni si procede normalmente con voto palese per alzata di mano; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Consiglio Direttivo

Art. 13) Composizione e durata

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 a 5, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Almeno 15 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 14) Convocazione, funzionamento e voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di messaggi di posta elettronica o consegna a mano, almeno 14 giorni prima della data della riunione e deve indicarne il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri. Il consiglio Direttivo può riunirsi anche in videoconferenza con le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti. Le riunioni sono legalmente costituite quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono per alzata di mano e non sono ammesse deleghe. Nei casi riguardanti le persone il voto viene svolto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 15) Poteri e competenze

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico, i poteri del Consiglio Direttivo sono:

- redigere il bilancio di esercizio e il rendiconto consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione;

- redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
- decidere sulle domande di ammissione all'Associazione e sull'esclusione degli associati, ex art. 8;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare e i termini del relativo versamento;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
- conferisce procure generali e speciali;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 16) Consiglieri

La carica di Consigliere si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.



 Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 15 giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 17) Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio e ha l'uso della firma sociale.

E' nominato dal Consiglio Direttivo e ha la sua stessa durata. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente;
- convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Il Presidente inoltre è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Art. 18) Il Segretario e il Tesoriere

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e di Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi.

Il Tesoriere provvede alle funzioni di tesoreria e a liquidare le spese verificandone la regolarità. Presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art.19) L'organo di controllo

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 membri eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. L'organo di controllo rimane in carica 5 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Esso nomina al proprio interno un Presidente. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'organo di controllo:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.20) L'organo di revisione

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti. L'organo di revisione rimane in carica 5 anni e il suo componente è rieleggibile. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.21) Responsabilità degli organi sociali

Le obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

TITOLO VI

Libri Sociali

Art.22) Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO VII

Patrimonio, risorse, esercizio e bilancio

Art.23) Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esso è composto dall'avanzo di esercizio, riportato a nuovo ogni anno, e dalla riserva legale e altri eventuali accantonamenti. A questi dati di bilancio si aggiungono i beni mobili e immobili, le azioni e obbligazioni, i lasciti testamentari e le donazioni di cui l'Associazione è titolare. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.24) Risorse

Le entrate dell'Associazione si identificano nelle:

- quote associative e donazioni dei sostenitori;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;



- proventi dalle attività di interesse generale di cui all'art. 4 poste in essere per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- proventi dalle attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.25) Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 5 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Un eventuale avanzo di gestione verrà destinato a riserva legale indivisibile nella misura del 3 per cento (3%), la rimanente parte verrà riportata a nuovo e dovrà essere reinvestita a favore delle attività istituzionali statutariamente previste. Un eventuale disavanzo di gestione sarà coperto attingendo all'avanzo costituito negli anni precedenti e, qualora questo non fosse sufficiente, alla riserva legale.

TITOLO VIII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 26) Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 16 del presente statuto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo IX

Disposizioni finali

Art. 27) Norme di rinvio

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relativi disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

